



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca

Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore



Ai Direttori e ai Presidenti
delle Accademie di Belle Arti
dei Conservatori di Musica
dell'Accademia Nazionale di Danza
dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica
degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche
LORO SEDI

e p.c.

Agli Istituti Superiori di Studi Musicali
LORO SEDI
Alle Organizzazioni Sindacali AFAM
LORO SEDI

OGGETTO: cessazione dal servizio del personale docente e tecnico-amministrativo delle Accademie di Belle Arti, delle Accademie Nazionali di Danza e di Arte Drammatica, dei Conservatori di musica e degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, per l'anno accademico 2019/2020.

Con la presente nota, si forniscono le indicazioni operative relative alle modalità ed alla tempistica delle cessazioni dal servizio dall'1/11/2019 del personale indicato in oggetto.

In applicazione della normativa pensionistica attualmente vigente e precisamente delle disposizioni introdotte dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (cd. Riforma Fornero), come modificate, da ultimo, dal D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, si indicano i requisiti vigenti per l'anno 2019 per l'accesso alle due tipologie di trattamento pensionistico ivi previste (pensione di vecchiaia e pensione anticipata):

- il requisito utile per la pensione di vecchiaia per il personale, sia maschile che femminile, è il compimento dei **67 anni di età entro il 31 ottobre 2019** avendo maturato almeno 20 anni di anzianità contributiva; ciò determina il collocamento a riposo d'ufficio del dipendente. Rimane salva a domanda dell'interessato ai sensi dell'art. 59 c. 9 della legge n. 449/1997, la possibilità di essere collocati a riposo, a domanda, ove lo stesso maturi il predetto requisito anagrafico nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 dicembre 2019;
- il requisito utile per la pensione anticipata, così come stabilito anche recentemente dal D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, art. 15, è aver maturato, entro il 31 dicembre 2019, **41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva, per le donne, e 42 anni e 10 mesi, per gli uomini** e ciò con esclusione di qualsiasi arrotondamento. Si evidenzia che per l'accesso alla pensione anticipata non sono previsti requisiti anagrafici minimi atteso che, per effetto di quanto disposto dall'art. 1 c. 194 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per i trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2018 non trovano più applicazione le penalizzazioni previste dall'art. 24 c. 10, terzo e quarto periodo, del D.L. n. 201/2011.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 2 c. 5 del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125 e di quanto indicato nella circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2/2015, dovrà essere collocato a riposo d'ufficio anche il personale che alla data del 31 ottobre 2019 avrà compiuto il 65° anno di età e maturato la massima anzianità contributiva (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini).

"Quota 100"

Il D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, all'art. 14, ha previsto, per il triennio 2019-2021, la possibilità di conseguire l'accesso al trattamento pensionistico anticipato (cd. "quota 100") per coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- una anzianità anagrafica di almeno 62 anni;
- una anzianità contributiva di almeno 38 anni.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca

Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore

condizioni di cui ai commi 185 e 186 del presente articolo, un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

d) sono lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell'indennità di cui al comma 181, all'interno delle professioni indicate nell'allegato C annesso alla presente legge che svolgono da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni.>>.

Trattenimento in servizio

L'art. 1 del DL n. 90 del 24/6/2014 convertito dalla L.n.114 dell'11/8/2014 ha disposto l'abrogazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che consentiva il trattenimento in servizio oltre i limiti di età. Non è stato, invece, oggetto di abrogazione quanto disposto dall'articolo 509 comma 3 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 che disciplina i trattenimenti in servizio **finalizzati al conseguimento della minima anzianità contributiva** per accedere al trattamento pensionistico. Pertanto nel 2019 potranno inoltrare istanza di trattenimento in servizio, **entro il 28 febbraio 2019**, i soli soggetti che, compiendo 67 anni di età entro il 31 ottobre 2019, non sono però in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro la medesima data; per tale personale, il trattenimento in servizio sarà disposto al massimo fino al 70° anno di età, con delibera del Consiglio di Amministrazione entro il **30 marzo 2019**, che dovrà essere inserita nell'apposito campo con la funzione fornita dal CINECA **tra il 3 e il 10 aprile 2019**.

La mancata accettazione del trattenimento in servizio dovrà essere notificata agli interessati, con motivata comunicazione, **entro il 30 marzo 2019**.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca
Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore

Conseguentemente, si rinnova l'invito a prestare la massima collaborazione ed a curare la tempestiva diffusione delle nuove regole, così come disposto anche dalla circolare Inps n. 11 del 29/01/2019.

Dal 3 aprile al 10 aprile 2019 attraverso il collegamento al sito riservato *Cineca*, le istituzioni dovranno effettuare l'inserimento al sistema informatico dei nominativi di coloro che cesseranno dal servizio a qualsiasi titolo o che saranno trattenuti in servizio oltre il limite di età a decorrere dall'1.11.2019.

Si rinnova l'invito a verificare accuratamente la situazione anagrafica e contributiva del personale dipendente e si raccomanda, altresì, di provvedere con la massima sollecitudine all'evasione delle pratiche di computo, riscatto, ricongiunzione presentate dal personale.

Si confida nel rispetto dei tempi sopraindicati, inevitabilmente correlati ai successivi adempimenti procedurali inerenti la gestione del personale e la copertura dei posti vacanti, invitando le SS.LL. a dare la massima diffusione alla presente.

Si fa presente che le indicazioni contenute nella presente nota potrebbero subire delle variazioni ove, in sede di conversione del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, fossero apportate modificazioni; in tal caso ne sarà data tempestiva notizia alle istituzioni. Ci si riserva, infine, di fornire eventuali ulteriori indicazioni anche a seguito della emanazione di nuove eventuali circolari INPS.

Distinti Saluti

IL DIRETTORE GENERALE
Daniele LIVON

TEMPISTICA
CESSAZIONI E TRATTENIMENTI IN SERVIZIO - A.A. 2019/2020

| | |
|---|--|
| SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE | 28 FEBBRAIO 2019 (giovedì) |
| | |
| COMUNICAZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO AL CONSIGLIO ACCADEMICO E AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE CHE MATURA ENTRO il 31 OTTOBRE 2019 L'ANZIANITA' CONTRIBUTIVA DI 41 ANNI E 10 MESI PER LE DONNE E 42 E 10 MESI PER GLI UOMINI. | 28 FEBBRAIO 2019 (giovedì) |
| | |
| RINUNCIA DOMANDA | 8 MARZO 2019 (venerdì) |
| | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ DELIBERAZIONI DI RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO ▪ DELIBERAZIONI DI TRATTENIMENTO IN SERVIZIO ▪ ACCERTAMENTO SUSSISTENZA DIRITTO AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO, AL TRATTENIMENTO IN SERVIZIO E COMUNICAZIONE MANCATA MATURAZIONE DEGLI STESSI | 30 MARZO 2019 (sabato) |
| | |
| ACCETTAZIONE DOMANDE CESSAZIONE | 3 APRILE 2019 (mercoledì) |
| | |
| INSERIMENTO DOMANDE AL CINECA | 3 APRILE (mercoledì) -10 APRILE 2019 (mercoledì) |
| | |
| NOTIFICA DEI PROVVEDIMENTI DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO AGLI INTERESSATI | 30 APRILE 2019 (martedì) |